

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) di decidere, conformemente a quanto determinato nella seduta della Conferenza di Servizi unificata del 01/12/2016, che le osservazioni trasmesse dalla ditta Malizia Marco in data 31/10/2016 (acquisite al protocollo di Arpae SAC PGFC/2016/15914 del 03/11/2016) non consentono di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di V.I.A. rilevati nel preavviso di diniego inviato da Arpae SAC in data 20/10/2016 con nota PGFC/2016/15402;
- b) di decidere conseguentemente che il progetto presentato dalla ditta Malizia Marco non può essere valutato in quanto, in esecuzione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 161/2014, inammissibile in relazione alle modifiche apportate rispetto al progetto presentato nel 2011 e per il quale è stata fatta dichiarazione di concorrenza per l'utilizzo della risorsa ai sensi del Regio Decreto 1775/33;
- c) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un nuovo impianto micro-idroelettrico del tipo presa/rilascio, posto in sinistra idrografica in corrispondenza di una briglia esistente che utilizza un'opera di presa esistente con potenza nominale di concessione di 71 kW, presentato dalla della Ditta Energie e Servizi S.r.l. in Comune di Meldola, località Gualdo, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi unificata conclusasi il giorno 22/06/2017, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi unificata, che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:
1. il quantitativo di DMV da rilasciare in alveo deve essere pari a 460 l/s nel periodo estivo e 580 l/s nel periodo invernale;
 2. ai sensi dell'art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua, è necessario assicurare che:
 - l'impianto di produzione di energia elettrica abbia rilevanza meramente locale, e che pertanto sia al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Inoltre nella definizione del progetto di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e dell'impianto di produzione di energie elettrica stesso si deve evitare che corrano parallelamente ai corsi d'acqua.
 - gli interventi non comportino una riduzione apprezzabile

- o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
- non siano realizzati interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
 - le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati
3. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 Sistema Forestale e Boschivo è necessario che siano definite le misure necessarie al fine di garantire la ricostituzione del bosco (mq. 2000), ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 02/05/2012 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del Bosco ai sensi dell'art. 4 del D.LGS 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2001";
4. le misure di cui al punto precedente andranno definite in sede di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. 387/2003 tramite la presentazione di apposito calcolo che tenga conto dei criteri definiti dalla DGR sopra citata;
5. in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità, considerato che il progetto propone la realizzazione di interventi mirati all'utilizzo di una briglia esistente si ritiene compatibile con le disposizioni dell'art 27 nonché dei commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 26 delle norme del P.T.C.P. a condizione che sia verificata positivamente la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;
6. in riferimento all'art. 28 commi 5 e 6 delle norme del P.T.C.P. è necessario che:
- la derivazione di acqua superficiale sia regolata in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. 36/95);
 - la realizzazione delle opere proposte non sia causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.
7. nell'eventualità di scoperte fortuite di cose di interesse artistico, storico o archeologico, deve esserne fatta immediata denuncia all'autorità competente lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;

8. in relazione alle particelle 51 e 90 del Foglio 55, per la quale il proponente ha stipulato un contratto preliminare, prima della conclusione del procedimento di cui al D. Lgs. 387/2003, sarà necessario perfezionare la titolarità dell'area;
9. deve essere modificata la gaveta di progetto al fine di lasciar defluire in alveo il quantitativo di DMV così come ricalcolato in base alle disposizioni vigenti (460 l/s nel periodo estivo e 580 l/s nel periodo invernale);
10. eliminata;
11. stante la necessità di garantire al titolare della concessione denominata "Canale Albertini", lo sfruttamento della risorsa nei termini indicati nell'atto di concessione, anche nei periodi di fermo impianto, si ritiene necessario che la ditta proponente il progetto realizzi un by-pass permanente la cui definizione dovrà essere presentata in sede di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs 387/2003 tramite la presentazione di una tavola con i dettagli costruttivi;
12. con riferimento alla fase di realizzazione delle opere, si specifica che il cantiere potrà occupare esclusivamente le aree per le quali il proponente ha la disponibilità;
13. fermo restando che il materiale di scavo viene riutilizzato interamente in loco, nel caso ci fosse eccedenza, la stessa deve essere gestita secondo la normativa vigente;
14. in relazione al fatto che la scala di risalita dei pesci a bacini successivi di progetto risente del deposito di materiale litico trasportato dall'acqua e che tale deposito si accentua nei gomiti delle singole rampe, sarà necessario prevedere una particolare attenzione alla pulizia di tali punti al fine di mantenere fruibile l'intera struttura;
15. al fine di evitare l'intorbidimento delle acque defluenti, durante tutta la fase di cantiere si deve operare all'asciutto creando un argine provvisorio e garantendo il regolare deflusso idrico. Lo svuotamento del tratto interessato dovrà avvenire lentamente onde permettere l'allontanamento della fauna ittica e, qualora rimanessero presenti esemplari di fauna ittica, si dovrà provvedere al loro recupero e spostamento;
16. la data di inizio lavori in alveo dovrà essere comunicata, con congruo anticipo, alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena;
17. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e sostanze inquinanti durante la fase di cantiere, per le aree e le piste soggette al transito dei mezzi pesanti dovrà essere prevista periodica bagnatura così come per i depositi temporanei di terre e inerti con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche. I veicoli che trasportano materiali inerti dovranno essere adeguatamente coperti con telonatura al

fine di evitare sia emissioni di polveri sia caduta accidentale di materiale grossolano;

18. dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli;
19. al fine di pervenire ad un ottimale ripristino dello stato dei luoghi al termine della fase di cantiere, si ritiene necessario che durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno, lo strato vegetale derivante dallo scotico deve essere conservato ed accumulato a parte, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
20. prima che l'impianto entri in funzione, al fine di verificare le portate derivate ed il rilascio del DMV, deve essere installato un sensore di livello a monte della briglia in prossimità della bocca di presa, e un sensore di livello nel canale a valle della presa, unitamente ad un'asta graduata per la verifica dei dati registrati;
21. nell'esecuzione dei lavori che interesseranno l'alveo fluviale, si dovranno utilizzare materiali e modalità operative atti ad evitare l'alterazione delle caratteristiche chimiche dei corpi idrici interessati;
22. deve essere effettuato il monitoraggio relativo alla funzionalità della scala di risalita dei pesci, descritto al paragrafo 2.A.5 del presente documento e riferito sia alla situazione ante operam, quindi prima dell'inizio dei lavori, che alla fase di cantiere, che alla fase di esercizio, protratto per un triennio dall'avvio dell'esercizio dell'impianto. La precisa declinazione delle attività (ubicazione, frequenza, durata) delle singole fasi deve essere presentata in sede di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs 387/2003;
23. si evidenzia fin da ora che, qualora dagli esiti del monitoraggio descritto al punto precedente, si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell'ecosistema fluviale, tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, e tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dalla pianificazione vigente, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni sopra riportate, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

In relazione al Vincolo Idrogeologico si impartiscono le seguenti prescrizioni:

24. i lavori riguardino solo l'area indicata nelle planimetrie allegata alla domanda e la tipologia di opere indicate in progetto;

25. il materiale di scavo riutilizzato in loco per la sistemazione dell'area venga ben sistemato e costipato con mezzi cingolati, in modo da non innescare fenomeni di dissesto e da non creare zone di ristagno d'acqua e che il terreno di risulta venga conferito in discarica autorizzata;
26. le scarpate che si andranno ad intaccare vengano profilate secondo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, in modo da evitare fenomeni di instabilità nelle zone a monte ed a valle delle stesse e da non creare rotolamento di materiale, ovvero se ne garantisca la stabilità mediante l'esecuzione di idonee opere di contenimento;
27. sia eseguita e mantenuta efficiente nel tempo un'idonea regimazione idrica superficiale in tutta l'area ed in particolare lungo il perimetro della stessa, da collegarsi alla rete di fossi naturali esistenti;
28. a lavori ultimati venga prontamente eseguito l'inerbimento di tutta l'area interessata dagli interventi;
29. il taglio, lo sfondamento e l'estirpazione delle piante sia limitato allo stretto indispensabile per la realizzazione dell'opera e le ramaglie tagliate vengano prontamente rimosse e conferite in discarica autorizzata;
30. qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, vengano prontamente adottate tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dei luoghi;
31. che tutti i movimenti di terreno vengano eseguiti in periodo stagionale favorevole.
32. non deve essere realizzata alcuna opera in prossimità delle pile del viadotto in località Gualdo della S.P. n. 4 "del Bidente" al fine di non pregiudicare eventuali lavori futuri di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla struttura di proprietà Provinciale;
33. deve essere garantita una fascia di almeno 3,00 m in cui non realizzare opere permanenti tipo canalizzazioni, struttura in c.a., ecc.;

In relazione al nulla osta idraulico si impartiscono le seguenti prescrizioni;

34. resti salvo ed impregiudicato ogni diritto di terzi;
35. la vigenza del presente nulla-osta idraulico sarà subordinata a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE;
36. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;

37. l'aera demaniale occupata, con particolare riguardo a quella posta in prossimità della derivazione comprendente anche la parte della briglia interessata e la gaveta del DMV, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere. Ogni tipo di vegetazione trasportata dalle acque quali sterpi, spini, canneti o pezzi di legno, e si depositasse nell'area demaniale dovrà essere rimossa;
38. in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, periodo in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; eventuali tagli alla vegetazione potrebbero essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale (DGR n. 3939/1994): in tal caso è ammesso, previa autorizzazione, il taglio (anche selettivo in ragione massima del 30%) degli esemplari presenti con preferenza per le piante in cattivo stato vegetativo e di equilibrio e le specie alloctone quali robinia, ailanto, pioppi e salici;
39. dovrà essere predisposto e trasmesso, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via delle Torri n.6- Forlì, il cronoprogramma per l'esecuzione e le date di inizio e di fine dei lavori che potranno essere inviati a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, fax al numero 0543-459754, mediante lettera o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio - sede di Forlì (FC);
40. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima della loro esecuzione;
41. in fase di cantiere, in particolar modo nella fase di scavo e posa in opera del locale turbina, qualora ci siano evidenze di un possibile contatto con la falda, la ditta deve predisporre tutti gli accorgimenti al fine di evitare qualsivoglia interazione tra le operazioni di cantiere e la falda;
42. ferma restando la necessità di garantire le distanze previste dal Codice della Strada nel caso si utilizzino alberi ad alto fusto (lato est della cabina), le piantumazioni previste in corrispondenza della cabina elettrica devono portare ad una efficace mitigazione del manufatto;
43. le piantumazioni previste nell'area dell'impianto e in prossimità della cabina elettrica devono essere effettuate nella prima stagione utile successiva alla fine dei lavori. Dell'effettiva realizzazione di tale intervento deve essere data comunicazione alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Meldola entro tre mesi dall'avvenuto impianto della vegetazione;
44. l'intervento di compensazione da realizzarsi in Comune di Bertinoro, in area demaniale, deve essere effettuato nella

prima stagione utile successiva al rilascio dei titoli abilitativi, al fine di ottenere quanto prima la configurazione definitiva dell'area. Dell'effettiva realizzazione di tale intervento deve essere data comunicazione alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Meldola, entro tre mesi dall'impianto della vegetazione;

45. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni su tutti gli impianti, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

46. al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento degli impianti, per i primi cinque anni a partire dall'anno successivo alla piantumazione, deve essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Meldola, una relazione tecnica e descrittiva corredata da documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze messe a dimora;

47. deve essere effettuato il monitoraggio relativo alla funzionalità fluviale con le modalità proposte nell'elaborato "Studio di Incidenza" datato marzo 2017. Le risultanze di tale monitoraggio dovranno essere trasmesse sia per la fase ante operam, che per quella a regime, alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e al Comune di Meldola entro tre mesi dall'effettuazione dei monitoraggi stessi.

d) di dare atto che il Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza assunto al PGFC/2016/10401 del 12/07/2016, il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia il Segretariato non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di dare atto il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III° - Reti e Servizi di

Comunicazioni Elettroniche, ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, i propri pareri di competenza assunti al PGFC/2016/10666 del 15/07/2016 e al PGFC/2016/12953 del 02/09/2016; i contenuti di tali atti sono stati fatti propri dalla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

- f) di dare atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Nord-Est Ufficio 8 USTIF di Venezia - Sezione di Bologna, ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2016/15021 del 13/10/2016 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- g) di dare atto che il Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" SM - Ufficio Personale, Logistico Alloggi e Servitù Militari ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, i propri pareri di competenza che sono stati assunti al PGFC/2016/15122 del 14/10/2016 e PGFC/2016/18864 del 29/12/2016; i contenuti di tali atti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia il Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- h) di dare atto che il Gruppo Hera Inrete Distribuzione Energia, ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/6039 del 21/04/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia il Gruppo Hera Inrete Distribuzione Energia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- i) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/7753 del 22/05/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia la Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- j) di dare atto che l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unità montana, Ufficio Vincolo Idrogeologico ha inviato,

nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/8100 del 26/05/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unità montana non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- k) di dare atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/8118 del 26/05/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla della Conferenza di Servizi del 22/06/2017; la Provincia ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- l) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza (valutazione d'incidenza) che è stato assunto al PGFC/2017/8370 del 31/05/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017 e che costituisce l'Allegato 2 alla presente delibera e come tale ne è parte integrante e sostanziale; tuttavia la Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- m) di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/8407 del 01/06/2017 e poi nuovamente al PGFC/2017/8442 del 01/06/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- n) di dare atto che Arpae Direzione Tecnica ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/8465 del 01/06/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017;
- o) di dare atto che il Distretto Idrografico del fiume Po ha inviato,

nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/8877 del 12/06/2017 (l'Allegato è pervenuto in data 22/06/2017 con PGFC/2017/8482) il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tuttavia il Distretto Idrografico del fiume Po non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

p) di dare atto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/9315 del 20/06/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017 e che costituisce l'Allegato 4 alla presente delibera e come tale ne è parte integrante e sostanziale; tuttavia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

q) di dare atto che il Comune di Meldola ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza che è stato assunto al PGFC/2017/9410 del 21/06/2017 il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi del 22/06/2017; tale nota, che in allegato contiene l'Autorizzazione Paesaggistica, la cui efficacia è subordinata all'emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili che verrà rilasciata dalla competente Arpae SAC di Forlì-Cesena successivamente all'emanazione del presente atto, costituisce Allegato 3 della presente Delibera e parte integrante e sostanziale della stessa;

r) di dare atto che la Direzione Tecnica di Arpae in data 11/07/2017 con nota acquisita al PGFC/2017/10538, ha trasmesso la determina n. DET-AMB-2017-3591 del 10/07/2017 di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e aree del demanio idrico, in loc. Gualdo nel Comune di Meldola (FC), ad uso idroelettrico (71,10 kW); tale atto, la cui efficacia è subordinata all'emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili che verrà rilasciata dalla competente Arpae SAC di Forlì-Cesena successivamente all'emanazione del presente atto, costituisce Allegato 5 alla presente delibera e come tale, parte integrante e sostanziale della stessa;

s) di dare atto che il parere di competenza sulla concessione di

derivazione ai sensi del R.R. 41/01 della Provincia di Forlì-Cesena, è contenuto all'interno del Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 22/06/2017, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- t) di dare atto che per quanto riguarda il parere di competenza sulla concessione di derivazione ai sensi del R.R. 41/01, il Servizio regionale tutela e risanamento risorsa acqua non si è espresso e non è intervenuto in sede di riunione conclusiva della Conferenza di Servizi;
- u) di dare atto che i pareri della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Meldola sulla compatibilità ambientale del progetto, sono contenuti all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
- v) di dare atto che l'Azienda USL Romagna non ha espresso parere e non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
- w) di dare atto che la SAC di Arpae di Forlì-Cesena ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- x) di dare atto che l'Unità Concessioni Acque Minerali e Termali della SAC di Arpae nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, ha trasmesso il proprio parere di competenza assunto al PGFC/2016/14267 del 28/09/2016;
- y) di dare atto che l'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia della SAC di Arpae ha fatto pervenire in data 22/06/2017 la Presa d'atto linee elettriche non soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93;
- z) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti di assenso ad essa allegati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e del DM 10 settembre 2010, che verrà rilasciata dalla competente Arpae SAC di Forlì-Cesena successivamente all'emanazione del presente atto;
- aa) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta Energie e Servizi S.r.l. e alla ditta Malizia Marco;
- bb) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-

Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Meldola, Unione di Comuni della Romagna Forlivese, AUSL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, Distretto Idrografico del fiume Po, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e-Distribuzione S.p.a. Divisione Infrastrutture - Rete Italia Area Business Rete Elettrica, Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione I - Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse - Direzione UNMIG, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Nord-Est Ufficio 13 sezione USTIF di Bologna, Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio, Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - Marina Nord;

- cc) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della L.R. 9/99 e s.m.i., che il progetto in esame deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ferma restando la necessità di acquisire l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e s.m.i.; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
- dd) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente (computo metrico turbina, fine lavori e opere di mitigazione), il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 386.210,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura pari allo 0,04% e quantificate in € 900,00; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;
- ee) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- ff) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

-----o-----

Allegato 1: Rapporto Ambientale
Allegato 2: Valutazione Incidenza

Allegato 3: Autorizzazione paesaggistica

Allegato 4: Parere Soprintendenza

Allegato 5: Concessione acqua pubblica